

ORDINANZA MUNICIPALE CHE STABILISCE LE TASSE E LE TARIFFE PER PRESTAZIONI PARTICOLARI DELLA POLIZIA COMUNALE

Il Municipio di Locarno,

richiamati gli art.li 107 cpv. 4 e 116 LOC, art. 28 RALOC, art. 113b del Regolamento comunale della Città di Locarno⁴,

risolve:

Art. 1

Scopo

La presente ordinanza disciplina il prelievo delle tasse di cancelleria e stabilisce le tariffe per le prestazioni particolari e amministrative da parte dei servizi della polizia comunale.

Art. 2

Definizione

Costituiscono prestazioni particolari quelle a carattere commerciali o privato che esulano da quelle di competenza della polizia comunale in base alle disposizioni legali oppure delegate dal Municipio o dal Cantone.

Queste prestazioni particolari possono essere ridotte o rifiutate per motivi di mancanza di personale e/o di attrezzature o per altri fondati motivi.

Art. 3

Principi generali

Le prestazioni del personale sono calcolate su base oraria tenuto conto del costo medio di un agente della polizia comunale e dei veicoli messi a disposizione.

Art. 4^{1,2,3,4,5}

Natura e ammontare delle tasse e tariffe

1. costi del personale e dei veicoli

- | | |
|---|-----------|
| a) di un agente per un'ora o frazione superiore a 30 minuti | fr. 100.- |
| b) autoveicolo per ogni chilometro percorso | fr. 2.- |
| c) motoveicolo per ogni chilometro percorso | fr. 1.- |
- Fa stato il tempo e/o il percorso del luogo di partenza fino al rientro al luogo di servizio.

2. scorte, sorveglianze, accompagnamenti, trasporti

- | | |
|--|--------------------------|
| - interventi per rimozione forzata veicoli (intralcio, mercato ecc.) | fr. 100.- |
| - interventi per recupero vetture (uscita acque lago, ecc.) | fr. 100.- |
| - servizio in occasione di matrimoni a forfait | fr. 100.- |
| - accompagnamento forzato e traduzione forzata su mandato dell'UEF | fr. 100.- |
| - esecuzione decreti di sfratto | da fr. 100.- a fr. 150.- |
| - esecuzione decreti esecutivi | fr. 100.- |
| - rilascio di rapporti, estratti ed autorizzazioni diverse | da fr. 30.- a fr. 50.- |

- autorizzazione per accensione di fuochi all'aperto (scarti vegetali) fr. 30.-
 - tassa amministrativa per pratiche inerenti alle procedure a seguito incidenti con danneggiamenti alla proprietà del comune, alla segnaletica, ecc.:
 - per danni fino a fr. 1'000.- fr. 50.-
 - per danni da fr. 1'001.- a fr. 2'000.- fr. 80.-
 - per danni da fr. 2'001.- e oltre 5% sull'importo complessivo, al massimo fr. 200.-
 - fotografie Radar, Multifot e lettori targhe (l'una) da fr. 30.- a fr. 50.-
 - estratti videosorveglianza fr. 50.-
- 3. noleggio materiale diverso**
- segnaletica diversa (pezzo/giorno) fr. 5.-
 - messa in servizio dell'impianto semaforico fr. 300.-
 - noleggio impianto semaforico al giorno fr. 50.-
- 4. servizi diversi**
- sequestro targhe e licenza di circolazione ordinato da autorità fr. 100.-
 - notificazione di atti esecutivi
 - per ogni atto intimato con successo fr. 30.-
 - per ogni atto intimato non andato a buon fine fr. 10.-
 - notificazione di precetti esecutivi civili fr. 50.-
 - riconsegna biciclette e ciclomotori trovati fr. 50.-
 - eliminazione relitti biciclette e ciclomotori fr. 80.-
 - assistenza per lo smontaggio di ciclomotori manomessi fr. 100.-
 - ritrovamento e pratiche riconsegna cani fr. 50.-
 - uso alcoolmeter (se oltrepassa lo 0.25 mg/l) fr. 30.-
 - tassa amministrativa per alcolemia lieve (da 0.25 a 0.39 mg/l) fr. 30.-
 - uso apparecchio blocca-ruote fr. 100.-
 - autorizzazioni ambulanti (commerci, suonatori, artisti, pittori ecc.) fr. 50.-
 - autorizzazioni speciali di transito e di stazionamento da fr. 20.- a fr. 300.-

Art. 5 **Pagamento**

Le tasse sono pagate al momento del rilascio della documentazione o a prestazione eseguita; possono tuttavia essere chiesti anticipi a copertura parziale o totale della prestazione. Il pagamento avviene in contanti o tramite fatturazione.

Le prestazioni eseguite a favore di autorità giudiziarie e amministrative svizzere sono di regola gratuite se è garantita la reciprocità.

Art. 6 **Esenzione**

Il Municipio può accordare, in casi giustificati e particolari, l'esenzione totale o parziale dal pagamento delle tasse previste dalla presente ordinanza.

Art. 7 **Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore al momento della sua pubblicazione e abroga ogni precedente disposizione in materia.

Adottata con risoluzione municipale del 24 novembre 2003.
Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 25 novembre al 10 dicembre 2003. Entrata in vigore: 25 novembre 2003.

¹ Modificata con risoluzione municipale no. 2073 del 19 maggio 2009.
Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 26 maggio al 10 giugno 2009. Entrata in vigore: 26 maggio 2009.

² Modificata con risoluzione municipale no. 3975 del 18 maggio 2010.
Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 25 giugno al 10 luglio 2010. Entrata in vigore: 1° luglio 2010.

³ Articolo 4 modificato con risoluzione municipale no. 4455 del 12 dicembre 2017.
Modifica pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 18 gennaio 2018 al 17 febbraio 2018.
Entrata in vigore: 18 febbraio 2018.

⁴ Modifiche adottate con risoluzione municipale n°. 2127 del 5 aprile 2022. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 28 aprile 2022 al 27 maggio 2022. Entrata in vigore: 28 maggio 2022.

⁵ Modifiche adottate con risoluzione municipale n°. 5820 del 14 novembre 2023. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 16 novembre 2023 al 15 dicembre 2023.
Entrata in vigore: 17 dicembre 2023.